

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

26 febbraio 1997 *

Nel procedimento T-191/96 R,

C.A.S. Succhi di frutta S.p.A., società di diritto italiano, con sede in Verona, con l'avv. Alberto Miele, del foro di Padova, gli avv. ti Antonio Tizzano e Gian Michele Roberti, del foro di Napoli, e l'avv. Carlo Scarpa, del foro di Venezia, con domicilio eletto in Belgio presso lo studio legale Tizzano, place du Grand Sablon, 36, Bruxelles,

richiedente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Paolo Ziotti, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, assistito dall'avv. Alberto Dal Ferro, del foro di Vicenza, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

resistente,

* Lingua processuale: l'italiano.

avente ad oggetto una domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione 6 settembre 1996, che modifica la decisione della stessa Commissione 14 giugno 1996, relativa alla fornitura di succhi di frutta e confetture destinate alle popolazioni dell'Armenia e dell'Azerbaigian, conformemente al regolamento (CE) 7 febbraio 1996, n. 228 (GU L 30, pag. 18),

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE

ha emesso la seguente

Ordinanza

Contesto normativo, fatti e procedimento

- 1 Con regolamento (CE) 7 febbraio 1996, n. 228, relativo alla fornitura di succhi di frutta e confetture destinate alle popolazioni dell'Armenia e dell'Azerbaigian (GU L 30, pag. 18; in prosieguo: il «regolamento n. 228/96»), la Commissione indiceva una gara per la fornitura di 1 000 tonnellate di succhi di frutta, 1 000 tonnellate di succhi di frutta concentrati e 1 000 tonnellate di confetture di frutta. L'art. 1 del detto regolamento prevedeva che la relativa procedura si sarebbe svolta secondo le modalità stabilite dal regolamento (CE) della Commissione 18 agosto 1995, n. 2009, recante disposizioni applicabili alla fornitura gratuita di prodotti agricoli provenienti dalle scorte d'intervento, destinati alla Georgia, all'Armenia, all'Azerbaigian, al Kirghizistan ed al Tagikistan, prevista dal regolamento (CE) n. 1975/95 del Consiglio (GU L 196, pag. 4) e in particolare dall'art. 2, n. 2, di questo. Ai sensi di tale disposizione, «la gara può vertere sul quantitativo di prodotti da prelevare

fisicamente dalle scorte d'intervento come corrispettivo per la fornitura di prodotti trasformati della stessa categoria merceologica allo stadio di consegna da stabilirsi nel bando di gara».

- 2 Il regolamento n. 228/96 indicava nel suo allegato I — cui rinvia l'art. 1 — per ciascuna delle sei partite oggetto della gara, da un lato, le caratteristiche dei prodotti da fornire, dall'altro, il prodotto che le imprese aggiudicatarie avrebbero ritirato presso gli enti d'intervento in pagamento della fornitura. In particolare, questo allegato prevedeva che i prodotti che l'aggiudicatario avrebbe ritirato, a titolo di pagamento, sarebbero stati, a seconda delle partite, mele o arance.
- 3 L'art. 3 del regolamento n. 228/96 precisava, al n. 2, che l'offerta del concorrente avrebbe dovuto indicare, per ogni partita, il quantitativo totale di frutta ritirata dal mercato che egli si impegnava a prendere in carico presso le organizzazioni di produttori interessate, in pagamento di ogni spesa che la fornitura avrebbe comportato fino allo stadio della messa a disposizione. Esso disponeva che la presa in carico sarebbe stata effettuata in serie di 1 000 tonnellate, e che la serie seguente non avrebbe potuto essere liberata senza che prima fosse stata presentata la prova della trasformazione della serie precedente. Ai sensi dell'art. 4, lett. a), dello stesso regolamento, gli enti d'intervento erano tenuti ad assicurare agli aggiudicatari un accesso prioritario ai prodotti ritirati dal mercato in vista della buona esecuzione dell'operazione di fornitura.
- 4 A seguito della presentazione di diverse offerte entro il termine previsto dal regolamento, le partite nn. 1, 3, 4, 5 e 6 venivano aggiudicate alla società Trento Frutta S.p.A. (in prosieguito: la «Trento Frutta») e la partita n. 2 alla società Loma GmbH.
- 5 La società C.A.S. Succhi di Frutta S.p.A. (in prosieguito: la «CAS») aveva partecipato alla gara limitatamente alle partite nn. 1 e 2. Le sue offerte non venivano accettate, in quanto essa proponeva di ritirare, in pagamento della fornitura dei suoi prodotti, una quantità di mele nettamente superiore a quella proposta dalle due aggiudicatarie, per ciascuna delle due partite, nelle rispettive offerte.

- 6 Nelle sue offerte la Trento Frutta aveva indicato di essere disposta a ritirare pesche, invece di mele, in caso di insufficiente disponibilità di queste ultime (allegato 6 alle osservazioni della Commissione). Il 6 marzo 1996 la Commissione indirizzava all'ente d'intervento italiano, l'AIMA, una lettera con la quale lo informava dell'aggiudicazione delle sopramenzionate partite nn. 1, 3, 4, 5 e 6 alla Trento Frutta. Essa specificava che l'aggiudicataria in questione avrebbe ricevuto in pagamento una quantità determinata, a seconda della partita di cui si trattava, di mele o, in alternativa, di pesche, oppure di arance o, in alternativa, di mele o di pesche (allegato 8 alle osservazioni della Commissione).

- 7 Con decisione 14 giugno 1996, relativa alla fornitura di succhi di frutta e confetture destinate alle popolazioni dell'Armenia e dell'Azerbaigian, prevista dal regolamento (CE) n. 228/96 (allegato 1 alle osservazioni della Commissione), la Commissione permetteva alle imprese aggiudicatarie che lo desiderassero di ritirare, in cambio delle mele o delle arance, «altri prodotti ritirati dal mercato in proporzioni prestabilite che riflettano l'equivalenza di trasformazione dei prodotti in causa». A tenore del suo secondo considerando, questa decisione era motivata dal fatto che, dopo l'aggiudicazione, le quantità di prodotti in causa ritirati dal mercato erano irrilevanti rispetto ai quantitativi necessari, mentre la campagna di ritiro era praticamente conclusa. I prodotti sostitutivi previsti da questa decisione erano le pesche e le albicocche. Per quanto riguarda, in particolare, le pesche, la decisione fissava un coefficiente di equivalenza con le mele pari a 1: 1. Peraltro, con decisione 22 luglio 1996 (allegato 2 alle osservazioni della Commissione), la Commissione autorizzava anche la sostituzione delle mele che dovevano venire ritirate dalle aggiudicatarie, in pagamento della fornitura dei loro prodotti, con le nettarine.

- 8 A seguito di una denuncia presentata dalla CAS, la Commissione riesaminava le modalità di questa sostituzione di altre frutta alle mele e alle arance. Nella decisione 6 settembre 1996, che modifica la decisione della Commissione 14 giugno 1996 relativa alla fornitura di succhi di frutta e confetture destinate alle popolazioni dell'Armenia e dell'Azerbaigian, conformemente al regolamento n. 228/96 (allegato 1 alla domanda di provvedimenti urgenti), essa fissava un nuovo coefficiente di equivalenza, meno favorevole alle aggiudicatarie, tra le pesche, da un lato, e le mele e le arance, dall'altro. Ai sensi di questa decisione, di cui erano destinatarie, come nel caso della precedente, l'Italia, la Francia, la Grecia e la Spagna, 0,914 tonnellate di pesche potevano venire sostituite a una tonnellata di mele e 0,372 tonnellate di

pesche a una tonnellata di arance. Questi nuovi coefficienti si applicavano unicamente ai prodotti che, alla data del 6 settembre 1996, non erano ancora stati ritirati dalle aggiudicatarie come pagamento delle forniture.

- 9 Secondo le osservazioni della Commissione, a causa della scarsa disponibilità di frutta presso gli enti d'intervento, la Trento Frutta aveva ricevuto complessivamente, al 29 gennaio 1997, vale a dire, a quasi un anno di distanza dall'adempimento del proprio obbligo di consegna, soltanto il 25% della quantità di frutta indicata nella sua offerta per le cinque partite che le erano state aggiudicate. Risulta dagli atti di causa che, su 22 000 tonnellate di frutta già ritirate dalla Trento Frutta, circa 16 500 tonnellate erano costituite da pesche (v. allegato 10 alle osservazioni della Commissione, dove vengono elencate le quantità di frutta già ritirate dalla Trento Frutta al 30 gennaio 1997).
- 10 Con ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 25 novembre 1996, la CAS ha chiesto l'annullamento della decisione 6 settembre 1996, sopra menzionata.
- 11 Con atto separato, registrato nella cancelleria del Tribunale il 16 gennaio 1997, la ricorrente ha anche proposto, ai sensi dell'art. 185 del Trattato CE, una domanda di sospensione dell'esecuzione della citata decisione. La Commissione ha presentato le sue osservazioni scritte con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 29 gennaio 1997. Le parti hanno presentato le loro spiegazioni orali, nell'ambito del procedimento sommario, il 6 febbraio 1997.

In diritto

- 12 Ai sensi del combinato disposto degli artt. 185 e 186 del Trattato e dell'art. 4 della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, 88/591/CECA, CEE Euratom, che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee (GU L 319, pag. 1), modificata dalla decisione del Consiglio 8 giugno 1993, 93/350 Euratom, CECA,

CEE (GU L 144, pag. 21), e dalla decisione del Consiglio 7 marzo 1994, 94/149/CECA, CE (GU L 66, pag. 29), il Tribunale, quando reputi che le circostanze lo richiedano, può disporre la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato o adottare gli altri provvedimenti provvisori necessari.

- 13 L'art. 104, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale precisa che la domanda di sospensione dell'esecuzione è ricevibile solo se il richiedente ha impugnato l'atto di cui trattasi con un ricorso dinanzi al Tribunale. Il n. 2 dello stesso articolo dispone che le domande relative a provvedimenti provvisori devono precisare i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie l'adozione del provvedimento provvisorio richiesto. I provvedimenti richiesti devono avere carattere provvisorio, nel senso che non devono pregiudicare la decisione nel merito (v., da ultimo, l'ordinanza del presidente del Tribunale 17 dicembre 1996, causa T-104/96 R, Moccia Irme/Commissione, Racc. pag. II-2261, punto 17).

Sulla ricevibilità della domanda di provvedimenti provvisori

Argomenti delle parti

- 14 La Commissione ritiene che la domanda di provvedimenti provvisori sia irricevibile, a motivo, in primo luogo, dell'irricevibilità manifesta del ricorso principale e, in secondo luogo, del difetto di interesse della richiedente alla sospensione dell'esecuzione della decisione impugnata. Il ricorso principale sarebbe, innanzitutto, manifestamente irricevibile, poiché la richiedente non sarebbe direttamente ed individualmente riguardata da detta decisione, ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del Trattato. In effetti, la decisione sarebbe indipendente dal bando di gara e sarebbe stata adottata successivamente all'aggiudicazione, di modo che potrebbe riguardare soltanto le aggiudicatarie, ma non la gara in sé e per sé. La posizione della richiedente sarebbe, di fatto, identica a quella di un qualsiasi altro operatore del settore, diverso dalle aggiudicatarie, che abbia o meno partecipato alla gara. L'irricevibilità manifesta del ricorso principale risulterebbe inoltre dal difetto assoluto di interesse ad agire della richiedente nei confronti della decisione impugnata.

- 15 In secondo luogo, il difetto di interesse della richiedente ad ottenere la sospensione dell'esecuzione della decisione impugnata si spiegherebbe con gli stessi motivi per i quali essa non avrebbe interesse a richiederne l'annullamento. Questa decisione non avrebbe infatti autorizzato la sostituzione, denunciata dalla richiedente, delle pesche alle mele o alle arance. Essa si sarebbe limitata a modificare, nel senso auspicato dall'interessata, il coefficiente di equivalenza tra questi tipi di frutta definito dalla precedente decisione del 14 giugno 1996, che prevedeva, per l'appunto, la possibilità di tale sostituzione e non è stata impugnata dalla richiedente con ricorso d'annullamento entro i termini prescritti. Se la decisione di modifica del 6 settembre 1996 venisse sospesa, la Commissione si vedrebbe quindi obbligata ad effettuare i pagamenti alle aggiudicatricie sulla base di questa decisione precedente, la quale fissa un coefficiente di equivalenza che, secondo le censure mosse dalla richiedente, favorisce essenzialmente le aggiudicatricie.
- 16 La richiedente caldeggia, per contro, la ricevibilità del ricorso principale. Infatti, nella sua qualità di concorrente, essa sarebbe individualmente riguardata dalla decisione impugnata. Questa decisione avrebbe modificato le condizioni di svolgimento della gara, modificando ex post uno degli elementi essenziali del bando, vale a dire il tipo di prodotto previsto come corrispettivo. Ora, questo prodotto rappresenterebbe un elemento determinante, in funzione del quale i soggetti interessati, tra cui la richiedente, avrebbero stabilito se e quale offerta presentare. La richiedente sarebbe inoltre direttamente riguardata dalla decisione impugnata, poiché l'ente di intervento nazionale agisce quale semplice esecutore di questa decisione, non disponendo in proposito di alcun margine di discrezionalità.
- 17 In occasione dell'audizione delle parti, la richiedente ha inoltre contestato le affermazioni della Commissione relative al suo preteso difetto d'interesse all'annullamento o alla sospensione della decisione impugnata. Essa ritiene che quest'ultima si sia sostituita alla menzionata decisione 14 giugno 1996. L'eventuale annullamento della decisione impugnata non avrebbe quindi l'effetto di ripristinare la decisione precedente, che essa aveva abrogato (v. sentenza della Corte 14 maggio 1974, causa 4/73, Nold/Commissione, Racc. pag. 491, punto 2). Del pari, la concessione della sospensione dell'esecuzione non ripristinerebbe, neanche provvisoriamente, la decisione 14 giugno 1996. Essa avrebbe per conseguenza l'applica-

zione, in pendenza del giudizio di merito, delle modalità di pagamento stabilite nel bando di gara, di modo che la Commissione potrebbe mettere a disposizione della Trento Frutta, a seconda delle partite considerate, soltanto mele o arance, in attesa della decisione del Tribunale nel merito.

Valutazione del giudice dell'urgenza

- 18 Per quanto riguarda la ricevibilità del ricorso principale, occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, tale questione non deve, in via di principio, venire esaminata nell'ambito del procedimento sommario. Essa deve invece essere riservata all'esame del ricorso principale — salvo il caso in cui questo appaia, prima facie, manifestamente irricevibile — altrimenti si pregiudicherebbe la decisione del Tribunale nel merito (v., da ultimo, l'ordinanza del presidente del Tribunale 6 dicembre 1996, causa T-155/96 R, Comune di Magonza/Commissione, Racc. pag. II-1655, punto 8).
- 19 Nel caso di specie, il ricorso principale non sembra, prima facie, manifestamente irricevibile. In particolare, gli argomenti prospettati dalla richiedente al fine di dimostrare che la decisione impugnata sostituisce la precedente decisione 14 giugno 1996 a seguito di un riesame, da parte della Commissione, della situazione complessiva, di modo che la richiedente avrebbe interesse a domandarne l'annullamento, non sono, a prima vista, privi di fondatezza. Lo stesso vale per la sua argomentazione relativa alla sua legittimazione ad agire nei confronti di una decisione che, sebbene destinata a Stati membri, riguarderebbe in realtà le modalità di pagamento della fornitura, sulle quali verteva, per l'appunto, la gara (v. sopra, punti 1 e 3).
- 20 Per quanto riguarda, poi, più specificamente, l'interesse della richiedente a domandare la sospensione dell'esecuzione della decisione impugnata, il presidente del Tribunale rileva che, con la domanda di provvedimenti provvisori, la richiedente vuole

ottenere, in sostanza, che il pagamento della Trento Frutta per mezzo delle pesche sia bloccato in pendenza del procedimento principale. Nell'ambito di questa domanda, e senza che occorra pronunciarsi, in questa fase del suo esame, sugli effetti di una eventuale sospensione pura e semplice della decisione impugnata sulle regole da applicare per determinare i prodotti ottenibili dalla Trento Frutta in pagamento della sua fornitura, è sufficiente rammentare che il giudice dell'urgenza dispone, in ogni caso, del potere di adottare ogni provvedimento provvisorio idoneo a soddisfare, in concreto, la domanda della richiedente e ad evitare, eventualmente, il rischio di danno grave e irreparabile da essa prospettato, dopo aver esaminato gli argomenti avanzati da ciascuna delle parti circa il complesso dei presupposti ai quali è subordinata l'adozione di detto provvedimento. Tale potere è limitato unicamente dalla necessità di curare che, nelle circostanze del caso di specie, il provvedimento provvisorio eventualmente adottato non produca effetti irreversibili e non pregiudichi, così, la pronuncia sulla domanda principale.

- 21 Ne deriva che la tesi della Commissione, secondo la quale la richiedente non avrebbe interesse a domandare la sospensione dell'esecuzione della decisione impugnata, poiché l'adozione di un provvedimento del genere comporterebbe necessariamente l'applicazione, a titolo provvisorio, della citata decisione 14 giugno 1996, più favorevole agli aggiudicatari della decisione impugnata, non può essere accolta.
- 22 Considerato tutto quanto precede, la domanda di provvedimenti provvisori dev'essere dichiarata ricevibile.
- 23 Occorre quindi verificare se i presupposti sostanziali per la concessione del provvedimento provvisorio richiesto sussistano nel caso di specie. A questo proposito, il giudice del procedimento sommario ritiene opportuno esaminare, in primo luogo, il presupposto dell'urgenza.

Sul periculum in mora

Argomenti delle parti

- 24 La richiedente fa valere un complesso di circostanze allo scopo di dimostrare la natura grave e difficilmente riparabile del danno che essa rischia di subire in caso di applicazione immediata della decisione impugnata.
- 25 Questa decisione provocherebbe una grave distorsione della concorrenza sul mercato della trasformazione industriale della frutta, arrecando enormi pregiudizi economici alla richiedente. Questa sarebbe infatti costretta a vendere i propri prodotti, che siano essi purea di pesche o succo di pesche concentrato, a un prezzo nettamente inferiore al costo di produzione, al fine di rimanere concorrenziale rispetto ai prezzi estremamente bassi che la Trento Frutta potrebbe praticare grazie agli effetti della decisione impugnata. La richiedente stima il pregiudizio così subito intorno ai 2,3 miliardi di LIT annui. Essa subirebbe inoltre, a causa di questa decisione, un mancato guadagno dell'ordine di 2 — 2,5 miliardi di LIT. Ad esempio, il rapporto tra il prezzo di vendita della purea di pesche e il costo della frutta sarebbe passato da 2,14 nel 1994 a 2,09 nel 1995 e a 1,67 nel 1996. Ciò considerato, la redditività dell'attività della richiedente non sarebbe più garantita dai prezzi di mercato, per le vendite della campagna 1996, a causa della pressione anomala esercitata su tali prezzi dalla Trento Frutta, grazie all'attribuzione, in pagamento della fornitura dei prodotti considerati nel bando di gara, di circa 65 000 tonnellate di pesche, che rappresentano dal 65 al 70% della quantità di pesche mediamente trasformata dall'industria italiana (mentre 65 000 tonnellate di mele rappresenterebbe solamente il 30% della quantità totale mediamente trasformata dalla stessa industria).
- 26 La richiedente rischierebbe peraltro di perdere quote di mercato oltre a quelle relative ai prodotti in questione, vale a dire i succhi di pesca. La sua clientela tradizionale, che essa rifornisce di diversi prodotti, sarebbe fortemente incitata a rivolgersi alla concorrenza per acquistare non solo i succhi di pesca meno cari, ma anche gli altri prodotti, il che avrebbe per conseguenza di mettere a repentaglio la sopravvivenza stessa della richiedente. Un simile pregiudizio avrebbe evidentemente carattere irreparabile. Esso potrebbe al massimo dar luogo a un risarcimento pecuniario,

peraltro difficilmente quantificabile, che non sarebbe tuttavia idoneo a ripristinare la situazione precedente dell'interessata in termini di presenza sul mercato e di sviluppo della sua attività commerciale.

- 27 Nel caso di specie l'urgenza del provvedimento sollecitato risiederebbe proprio nel fatto che l'esecuzione del contratto non è ancora terminata per quanto riguarda la maggior parte della frutta da ritirarsi in pagamento dalla Trento Frutta, che potrebbe prendere in carico, in totale, circa 65 000 tonnellate di frutta ad essa spettanti in virtù dell'aggiudicazione. Ora, sapendo già di poter disporre di un quantitativo molto rilevante di pesche a titolo della campagna di ritiro 1996/1997, a un prezzo prestabilito dalla decisione impugnata, questa impresa concorrente sarebbe in grado di offrire sin da ora prodotti a base di pesche a prezzi che non hanno alcun rapporto con quello che si stabilirà nel corso della nuova campagna di raccolta e trasformazione. Essa sarebbe sottratta, in tal modo, alle condizioni normali di mercato, le negoziazioni sulle quali iniziano normalmente poco tempo prima della raccolta delle pesche, che comincia nel mese di giugno, quando divengono noti i dati relativi alla produzione della frutta e al volume disponibile per l'industria di trasformazione.
- 28 Infine, in occasione dell'audizione delle parti, la richiedente ha rilevato che il bilanciamento degli interessi deponeva a favore dell'adozione del provvedimento richiesto. Infatti, la sospensione dell'esecuzione della decisione impugnata non arrechierebbe pregiudizio né alla Comunità, in quanto tutte le forniture sono già state effettuate dalla Trento Frutta, né alla stessa Trento Frutta, che otterrebbe in pagamento i prodotti previsti nel bando di gara, vale a dire mele o arance, conformemente alle offerte da essa stessa presentate sulla base di tale bando.
- 29 La Commissione contesta le affermazioni della richiedente concernenti il rischio di pregiudizio su di essa incombente. L'interessata non proverebbe affatto che i bassi prezzi praticati dalla Trento Frutta siano conseguenza della decisione impugnata e le arrechino un pregiudizio grave, obbligandola a vendere a prezzi inferiori ai costi di produzione e facendole perdere quote di mercato. Inoltre, i pregiudizi fatti valere sarebbero in ogni caso puramente pecuniari. A questo proposito, la richiedente, che, secondo le sue stesse affermazioni, sarebbe in grado di vendere

20 500 tonnellate di purea di pesche all'anno, non fornirebbe alcun elemento atto a dimostrare che il preteso danno non potrebbe comunque essere integralmente riparato in caso di annullamento della decisione impugnata.

- 30 La Commissione ha poi precisato, in occasione dell'audizione delle parti, che le scorte d'intervento, sia di pesche e mele che di arance o nettarine e albicocche, sono al momento esaurite e che la produzione e il ritiro di frutta che verranno effettuati in occasione della prossima campagna di ritiro non sono in alcun modo prevedibili. Ciò considerato, né la richiedente né la stessa Commissione sarebbero in grado di prevedere le rispettive quantità di pesche, mele o arance che la Trento Frutta otterrebbe in pagamento. Il pregiudizio allegato dalla ricorrente avrebbe quindi natura puramente ipotetica e non sarebbe, al momento presente, quantificabile.

Valutazione del giudice dell'urgenza

- 31 Secondo una consolidata giurisprudenza, l'urgenza di emanare provvedimenti provvisori dev'essere valutata esaminando se l'esecuzione degli atti controversi, prima della decisione del Tribunale nel merito, possa arrecare al richiedente danni gravi e irreversibili, che non potrebbero essere riparati neanche in caso di annullamento dell'atto impugnato o che, benché provvisori, sarebbero sproporzionati rispetto all'interesse del resistente all'esecuzione dei suoi atti, anche se questi sono oggetto di un ricorso giurisdizionale. La prova di tali circostanze incombe al richiedente (v., da ultimo, l'ordinanza del presidente del Tribunale 6 dicembre 1996, Comune di Magonza/Commissione, citata, punto 19).

- 32 Nel caso di specie l'asserito rischio di danno risulterebbe, a detta della richiedente, da una grave distorsione della concorrenza sul mercato della trasformazione indu-

striale delle pesche, come conseguenza dell'adozione della decisione impugnata. Tuttavia, l'interessata non apporta alcun elemento di prova a sostegno delle sue affermazioni. In particolare, né le indicazioni da essa fornite né gli elementi risultanti dagli atti permettono di stabilire un nesso diretto tra, da un lato, i bassi prezzi praticati dalla Trento Frutta, ai quali si richiama la richiedente e che eserciterebbero una pressione anomala sui prezzi di mercato e, dall'altro, la possibilità che questa impresa concorrente ottenga in pagamento pesche invece di mele o arance, ai sensi della decisione impugnata. In effetti, la richiedente si limita a rilevare che i prezzi che sarebbero praticati da detta impresa concorrente sono inferiori ai suoi costi di produzione. Essa menziona, a questo proposito, senza ulteriori precisazioni, che, per la purea di pesche, «il prezzo di vendita che (...) sta praticando Trento Frutta — come risulta da rilevazioni sul mercato — è di circa 517 LIT (e probabilmente inferiore) per chilogrammo». Per il succo concentrato di pesche, questo prezzo non supererebbe le 4 000 LIT per chilogrammo. Ora, la richiedente non fornisce alcuna indicazione per quanto riguarda, in particolare, i luoghi nei quali le indicate rilevazioni sono state effettuate, la data di queste e, eventualmente, la loro periodicità, al fine di dimostrarne l'attendibilità. Inoltre, e comunque, la sola circostanza che la Trento Frutta sia stata in grado, secondo talune rilevazioni dei prezzi di mercato fatte valere dalla ricorrente, di vendere determinati prodotti a un prezzo inferiore ai costi di produzione di quest'ultima, non risulta necessariamente, in mancanza di qualsiasi indizio in tal senso, conseguire dal fatto che la Trento Frutta abbia ottenuto una certa quantità di pesche in pagamento secondo il coefficiente di equivalenza determinato nella decisione 16 giugno 1996 e successivamente modificato dalla decisione impugnata. Tale circostanza potrebbe infatti spiegarsi con altri fattori quale, ad esempio, una differenza tra i costi di produzione delle due imprese.

- 33 Inoltre, tenuto conto dell'attuale esaurimento delle scorte sia di pesche che di arance presso gli enti di intervento interessati e dell'impossibilità di prevedere i quantitativi di frutta che saranno prodotti e ritirati dal mercato nella prossima campagna di ritiro, come risulta dalle risposte della Commissione ai quesiti posti nel corso dell'audizione delle parti, la possibilità che la Trento Frutta ottenga in futuro un'ingentissima quantità di pesche in pagamento, a un prezzo prestabilito nella decisione impugnata, ha carattere puramente ipotetico. In effetti, la questione se, nelle more del giudizio di merito, le quantità di mele o di arance ritirate dal mercato saranno o meno sufficienti rispetto ai quantitativi necessari per il pagamento delle forniture della Trento Frutta, ai sensi del bando di gara, potrà essere risolta

solo nel corso, segnatamente, della prossima campagna, che, secondo gli atti (allegato 3 alle osservazioni della Commissione), va da agosto a maggio per le mele e da dicembre a maggio per le arance. In tale contesto, nessun elemento consente di affermare che la Trento Frutta non otterrà mele o arance in pagamento delle forniture effettuate, conformemente alle disposizioni dell'allegato 1 del bando di gara. Ne consegue che, contrariamente a quanto sostiene la richiedente, la Trento Frutta non dispone, già da ora, di un quantitativo rilevante di pesche imputabile alla prossima campagna di ritiro, a un prezzo prestabilito dalla decisione impugnata. Da questo punto di vista, essa resta così soggetta alle normali condizioni di mercato, al pari degli altri operatori economici.

34 In questo contesto, poiché, da un lato, non è dimostrato che i prezzi asseritamente bassi praticati dalla Trento Frutta — sui quali la richiedente si basa al fine di valutare l'entità del danno allegato — siano collegati alla decisione impugnata e poiché, d'altra parte, e in ogni caso, tale impresa concorrente non ha la garanzia di ottenere, in applicazione della decisione impugnata, un quantitativo rilevante di pesche in pagamento nell'ambito della campagna di ritiro 1996/97, le perdite annue di circa 2,3 miliardi di LIT e il lucro cessante dell'ordine di 2 -2, 5 miliardi di LIT fatti valere dalla richiedente come conseguenza dell'asserita necessità di ribassare i prezzi per poter rimanere competitiva rispetto alla Trento Frutta, a seguito dell'applicazione di detta decisione, presentano del pari carattere puramente ipotetico e non poggiano su alcuna base concreta e certa.

35 Per di più, e in ogni caso, il danno assertivamente subito dalla richiedente per quanto riguarda le perdite e il lucro cessante, ha carattere pecuniario. Esso può

perciò essere adeguatamente riparato mediante indennizzo, nell'ipotesi di annullamento della decisione impugnata, e non può, di conseguenza, essere considerato irreversibile.

- 36 Quanto al danno temuto, che consisterebbe, secondo la richiedente, nella perdita di quote di mercato nel settore dei succhi e della purea di pesche — o persino in quello di altri prodotti nella misura in cui essa rifornisce la propria clientela tradizionale di diversi prodotti —, esso si basa su semplici affermazioni, puramente teoriche o generiche, dell'interessata, che non fornisce alcuna indicazione concreta e non apporta alcun elemento di prova a sostegno della sua tesi. Ciò vale anche per quanto riguarda l'affermazione dell'interessata, non corredata di ulteriori precisazioni, secondo cui l'esecuzione della decisione impugnata avrà addirittura la conseguenza di mettere a repentaglio la sua sopravvivenza.
- 37 Da tutto quanto precede risulta che la richiedente non ha prospettato argomenti convincenti che consentano di supporre che l'esecuzione immediata della decisione impugnata sia idonea a causarle un danno grave e difficilmente riparabile.
- 38 Ne consegue che il presupposto relativo all'esistenza di un periculum in mora non sussiste. La domanda di sospensione dell'esecuzione deve quindi essere respinta, senza che sia necessario procedere all'esame dei motivi e degli argomenti fatti valere dalla richiedente per giustificare, nel merito, l'adozione del provvedimento provvisorio richiesto e senza che occorra, in questo ambito, esaminare, in particolare, se la decisione impugnata violi prima facie, come sostiene l'interessata, il principio della parità di trattamento, modificando taluni degli elementi essenziali enunciati nel bando di gara.

Per questi motivi,

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

così provvede:

- 1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.**
- 2) Le spese sono riservate.**

Lussemburgo, 26 febbraio 1997.

Il cancelliere

H. Jung

Il presidente

A. Saggio